



**TRIBUNALE DI MESSINA**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

**il Giudice**

letti gli atti del giudizio R.G. n. **435/2018**;

richiamato il provvedimento di questo Giudice di delega delle operazioni di vendita;

osservato che occorre apportare delle modifiche alle disposizioni impartite al professionista per le operazioni di vendita, per accelerare i tempi di definizione del giudizio e coordinarli con quelli dettati in tema di ragionevole durata del processo;

**P.Q.M.**

**conferma la delega** all'Avv. Giuseppe Romano;

**invita** il delegato ad effettuare un ulteriore ciclo di **n. 5 vendite, da celebrarsi tassativamente nel termine che verrà indicato nel successivo punto**, con modalità sincrona mista dell'immobile oggetto di pignoramento e del presente giudizio di divisione, disponendo che in ciascuna occasione il prezzo di vendita del bene sia individuato:

- nel primo avviso di vendita, nell'importo individuato nel prezzo base dell'ultima asta andata deserta, **ribassato del 10%**;
- in caso di mancata aggiudicazione, dal secondo avviso di vendita, nel medesimo importo della precedente vendita andata deserta, ribassato ogni volta **nella misura del 15%, 20%, 25% e 30%**;

**fissa** il termine massimo di **14 mesi** dalla comunicazione della presente ordinanza per lo svolgimento delle operazioni delegate (vendita, predisposizione del decreto di trasferimento e del progetto di distribuzione) alla cui scadenza il professionista rimetterà in ogni caso gli atti allo scrivente Giudice per le determinazioni di competenza;

**invita** il professionista delegato a calendarizzare lo svolgimento degli esperimenti di vendita nell'arco temporale di **14 mesi**, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, in ragione della necessità di definizione rapida del giudizio di divisione (anche e soprattutto per i consequenziali effetti sulla procedura esecutiva); **dispone**, affinché venga rispettato il termine di cui sopra, che in caso di non aggiudicazione, l'ulteriore esperimento di vendita venga programmato **entro i successivi 60 giorni dalla precedente vendita infruttuosa**;

**dispone** che il delegato relazioni trimestralmente sugli adempimenti di cui sopra, e in particolare sulla calendarizzazione degli avvisi di vendita nei termini assegnati da questo Giudice;

**pone** a carico dell'attore/creditore precedente l'anticipazione delle spese funzionali e necessarie alla vendita, così come quantificate dal professionista delegato;

**conferma** nella restante parte – se non contrastane con le disposizioni impartite in data odierna – il provvedimento originario di delega (ed eventuali rimodulazioni adottate prima della presente);

**Si comunic**hi a cura della Cancelleria.

Messina, lì 12/03/2024

Il Giudice dell'esecuzione

dott. *Paolo Petrolo*

*Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il funzionario Upp dott. Domenico Panarello.*